

Codice A2001B

D.D. 29 marzo 2021, n. 60

**Richiesta di accesso agli atti. Diniego.**



**ATTO DD 60/A2001B/2021**

**DEL 29/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

**A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali**

**OGGETTO:** Richiesta di accesso agli atti. Diniego.

Premesso che:

in data 4/3/2021 è pervenuta, via posta elettronica certificata, all'Assessorato Cultura Turismo e Commercio della Regione Piemonte la nota di richiesta di accesso agli atti inoltrata dal sig. *omissis* (prot. di entrata n. 2062/2021), attualmente depositata agli atti del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio;

il richiedente è stato identificato ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale");

con riferimento alla suddetta istanza, sussistono i requisiti di legittimazione in quanto il richiedente risulta portatore di un interesse privato concreto ed attuale alla presentazione della richiesta;

per le ragioni sopra dette sussistono pertanto le condizioni di ammissibilità e ricevibilità dell'istanza sotto il profilo soggettivo";

con una precedente nota del 26.2.2021 (prot. in entrata n. 1876), il sig. *omissis* riferiva del proprio interesse a consultare, per motivi personali di studio e ricerca, alcuni documenti appartenenti al Fondo archivistico *omissis* ad oggi depositato presso il *omissis* di Torino. Riferiva altresì che il suddetto fondo risultava sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza Archivistica ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 42/2004 e che per tale ragione lo stesso *omissis* gli aveva negato la consultazione della documentazione da lui richiesta;

La richiesta inoltrata con successiva nota del 4.3.2021, recante "Accesso atti documentazione pratica. Segnalazione di discriminazione *omissis* di Torino", era finalizzata a prendere visione di uno scambio di corrispondenza intercorsa tramite mail tra la Regione Piemonte - Ufficio Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali presso la Direzione Cultura, Turismo e Commercio e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d'Aosta in merito alla richiesta avanzata dal sig. *omissis*, che lamentava una presunta

discriminazione a suoi danni da parte del *omissis* causa del diniego alla consultazione dei documenti da lui richiesti.

Vista la legge 241/1990, la quale all'art. 22, comma 1 definisce il documento amministrativo “*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*”;

vista altresì la legge regionale n. 14/2014 (“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”), la quale all'art. 25 comma 3 stabilisce che “*è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa*”;

visto altresì il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 5/R (“Regolamento regionale recante: “Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R”), che afferma all'art. 1 comma 2 che “*Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo*” ;

considerato che la conversazione mail, oggetto di richiesta di accesso agli atti, presenta carattere puramente informativo e confidenziale e come tale non si è tradotta in rappresentazione/manifestazione esterna di volontà, di scienza e/o conoscenza, di atti o di decisioni da parte dei soggetti coinvolti;

si ritiene che le mail in parola, non configurandosi quali “documenti amministrativi”, siano da considerarsi sottratte alla disciplina dell'accesso agli atti non sussistendo i requisiti di cui all'art. 22, comma 1 della citata Legge n. 241/1990.

dato atto che non sono stati individuati controinteressati;

alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento deve ritenersi negata l'istanza di accesso agli atti presentata dal sig. *omissis*.

Il responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, dott.ssa Gabriella Serratrice.

Si dà atto che il presente procedimento si è concluso nei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- visto il DPR 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ");
- visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ") e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 14 del 14 ottobre 2014 ("Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione");
- visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 5/R ("Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R");

## **DETERMINA**

- di negare, per le motivazioni indicate in premessa, al sig. *omissis* l'accesso agli atti richiesto con nota datata 4/3/2021;

- di notificare la presente determinazione all'interessato ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 5/R ;

- di dare atto che non sono stati individuati controinteressati;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, dott.ssa Gabriella Serratrice;

- di dare atto che il presente procedimento si è concluso nei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 241/1990;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/1990 è ammessa l'impugnazione diretta davanti al tribunale amministrativo regionale ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 o la richiesta al difensore civico competente per ambito territoriale finalizzata al riesame della determinazione da parte dell'amministrazione competente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento non necessita di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Piemonte.

LA DIRIGENTE (A2001B - Promozione dei beni librari e  
archivistici, editoria ed istituti culturali)  
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice